

Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

deliberato dall'Assemblea ordinaria del 27 giugno 2016

In attuazione dell'art. 40 dello Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci procede alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- b) da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del numero dei soci aventi diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Art. 1 – Presentazione delle candidature

1.1 Ogni socio ha il diritto di candidarsi a ricoprire la carica di amministratore, avendone i requisiti.

I candidati sono scelti sia fra i soci persone fisiche o fra i rappresentanti delle imprese associate sia tra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall'art. 2542, 2° comma cod. civ.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

1.2 Le liste con le candidature dovranno pervenire presso la Segreteria della Direzione Generale, nel luogo e nell'indirizzo indicato sul sito web della Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mani, entro le ore 17.00 del 28 (ventotto) febbraio dell'anno delle elezioni in corso, a pena di decadenza.

1.3 La presentazione della candidatura dovrà obbligatoriamente contenere, oltre a quanto disposto dal vigente Statuto Sociale, le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;

c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità¹ necessari a ricoprire la carica;

e) la comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

1.4 Le liste dei candidati dovranno essere composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere (es. 13).

1.5 Il modello della lista da presentare potrà essere scaricato dal sito internet della Società.

1.6 Nel caso di presentazione delle liste da parte dei soci, la sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere debitamente effettuata alla presenza del personale del Confidi, appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, in modo che possa essere verificata la veridicità e validità della stessa.

1.7 Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

1.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

¹ Il requisito di onorabilità, secondo quanto viene previsto dal regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 Marzo 1998, n. 144 non è posseduto da chi:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V, del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. b) con sentenza che applica la pena sui richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Le pene di cui alla lett. b) n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori a un anno.

Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

1.9 La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente dovrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 2 – Modalità di votazione

2.1 L'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base delle liste presentate nei tempi e con le modalità richieste.

L'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature delle liste presentate per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

2.2 Ciascun socio deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste poste in votazione.

Il socio elettore può anche esprimere il proprio voto preferenziale nei confronti di uno o più o tutti i candidati indicati nella lista votata.

2.3 L'elezione avverrà, di norma, mediante schede elettorali.

2.4 Nell'Assemblea o nell'Assemblea generale, nel caso di Assemblee separate, stabilita la graduatoria fra le liste in relazione ai voti attribuiti a ciascuna di esse, risulterà prima la lista che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e saranno dichiarati eletti i candidati (nella percentuale specificata al successivo punto 3.5) appartenenti alla prima lista i quali abbiano conseguito il massimo dei voti preferenziali espressi.

Successivamente saranno dichiarati eletti i rimanenti candidati (nella percentuale specificata al successivo punto 3.5), i quali abbiano conseguito il maggior numero dei voti preferenziali della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima lista e così di seguito, in quanto possa occorrere, per le altre liste.

Qualora il socio elettore esprima il solo voto di lista e non anche il voto di preferenza, equivale ad aver espresso il voto di preferenza nei confronti dei candidati indicati nella lista votata in ordine progressivo di presentazione della candidatura.

2.5 In caso di due o più liste, alla prima lista saranno attribuiti un numero di consiglieri pari all'85%, arrotondato per difetto, del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione. Invece alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima lista saranno attribuiti un numero di consiglieri pari al 15% del numero, arrotondato per eccesso, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

2.5 Qualora due più liste ottengano un egual numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero dei voti ottenuti cessi di essere uguale.

2.6 Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

2.7 Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio sono votate in seno al Consiglio.

Art. 3 Modificazioni e pubblicità del regolamento

3.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria del Confidi, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione.

3.2 La vigente versione del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Confidi nella rete Internet.